COMUNE di FAI DELLA PAGANELLA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: **2019 - 2020 - 2021**

PREMESSA 3

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 5
1.1 POPOLAZIONE 5
1.2 TERRITORIO 9
1.3 ECONOMIA INSEDIATA 12

2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020 14

3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 17
3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 17
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 18
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI 20
3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato ..... ----
3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 21
3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche 22
3.4. RISORSE E IMPIEGHI 25
3.4.1 La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate 25
3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali ..... ---
3.4.3 Fonti di finanziamento 25
3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI 26
3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici 26
3.5.2 Trasferimenti correnti 29
3.5.3 Entrate extratributarie 31
3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE 33
3.6.1 Entrate in conto capitale 33
3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato 34
3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO 27
3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ..... ---
3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 37
3.8.2 Vincoli di finanza pubblica 39
3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 29

4 OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI 34

ALLEGATO 1 - PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ALLA FUSIONE ..... ---

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m. (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.
   Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
   Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
   a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
   b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
   c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f) la gestione del patrimonio;
g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, il termine per l'approvazione del bilancio 2018-2020, è stato differito al 31 marzo 2017, in conformità alla proroga fissata dalla normativa nazionale.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- Analisi di contesto: viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il Comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del Comune.
- Linee programmatiche di mandato: vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- Indirizzi generali di programmazione: vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del Comune.
- Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi: attraverso l'analisi puntale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obbiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'Ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

1.1 Popolazione

Il fattore demografico

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

1. **Andamento demografico**

Dati demografici	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente	904	894	898	905	911
Maschi	436	439	441	451	451
Femmine	468	455	457	454	460
Famiglie	417	409	418	421	425
Stranieri	33	39	39	43	45
n. nati (residenti)	3	2	6	8	8
n. morti (residenti)	11	12	6	7	6
Saldo naturale	-8	-10	0	1	2
Tasso di natalità	3,3	2,2	6,7	8,87	8,81
Tasso di mortalità	12,2	13,3	6,7	15,70	13,30
n. immigrati nell'anno	21	26	30	33	27
n. emigrati nell'anno	12	26	26	27	23
Saldo migratorio	9	0	4	6	4

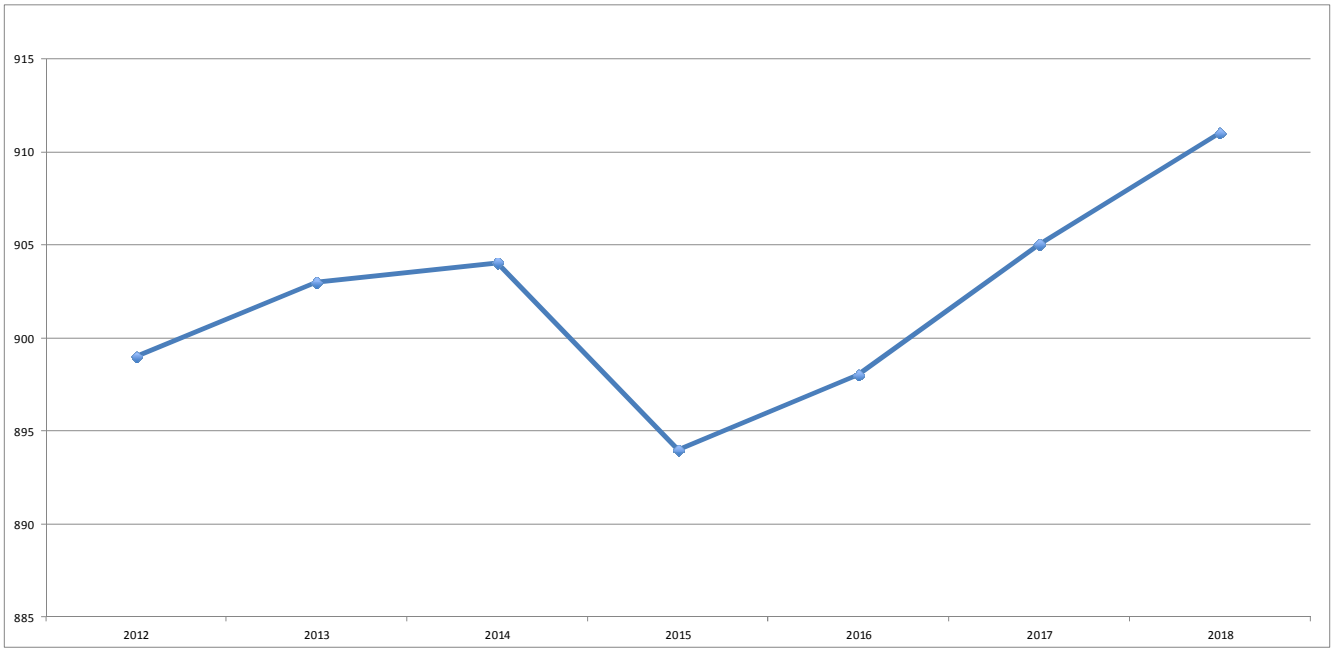

Nel Comune di Fai della Paganella alla fine del 2018 risiedono 911 persone, di cui 451 maschi e 460 femmine, distribuite su 12,13 kmq con una densità abitativa pari a 75,10 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2018:

- Sono stati iscritti 8 bimbi per nascita e 27 persone per immigrazione;
- **Sono state cancellate 6 persone per morte e 23 per emigrazione.**

Il saldo demografico fa registrare un incremento della popolazione pari a 2 unità.

La dinamica naturale fa registrare un +2.

La dinamica migratoria fa registrare un incremento di 4 unità.

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)					
	2014	2015	2016	2017	2018
n. decessi	13	10	6	7	6
n. cremazioni	3	4	2	3	1
%	23,08	40	33,33	42,86	16,67

Popolazione divisa per fasce d'età	2018
Popolazione al 31.12.2016	911
In età prima infanzia (0/2 anni)	17
In età prescolare (3/6 anni)	29
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	59
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	131
In età adultà (30/65)	449
Oltre l'età adulta (oltre 65)	226

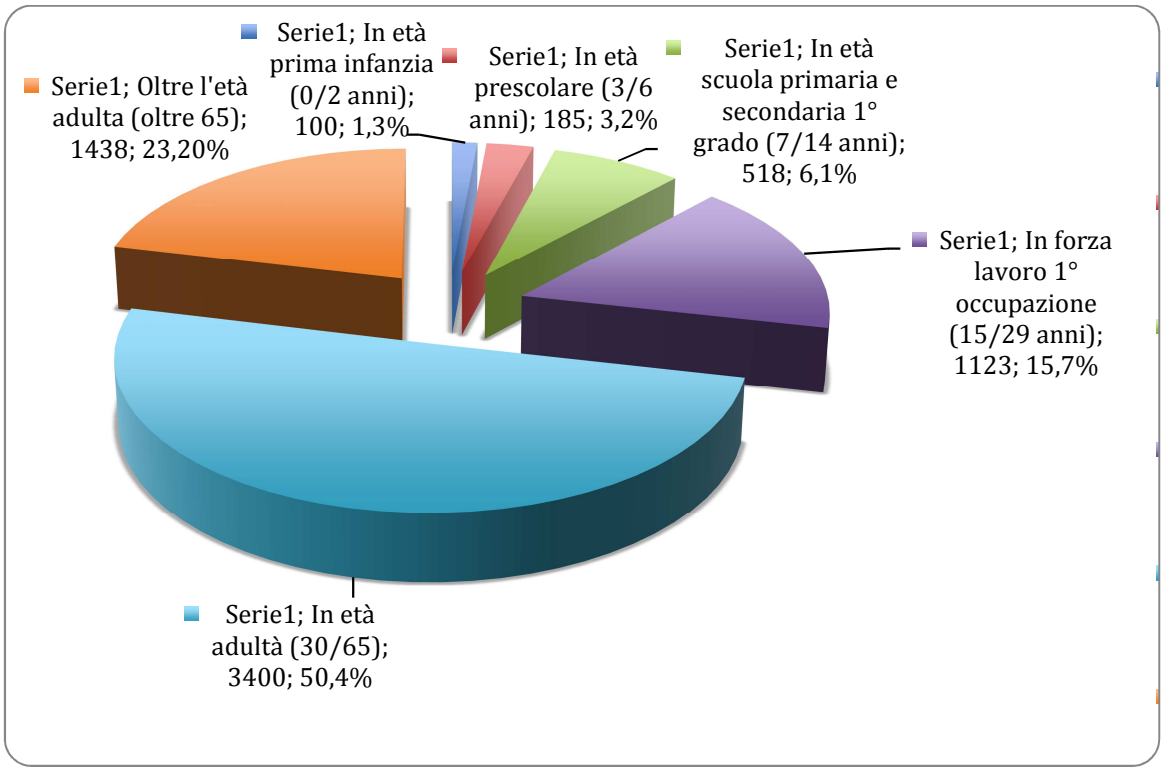

2. Situazioni e tendenze socio - economiche

Caratteristiche delle famiglie residenti	2014	2015	2016	2017	2018
n. famiglie	417	409	418	421	425
n. medio componenti	2,17	2,19	2,15	2,15	2,14
% fam. con un solo componente	41,01	42,05	40,2	40,21	
% fam con 6 comp. e +	0,24	0,24	0,2	0,23	
% fam con bambini di età < 6 anni	5,76	6,11	7,2	7,2	
% fam con comp. di età > 64 anni	43,65	44,74	42,3	42,4	

Quota di bambini frequentanti Tagesmutter				
Anno scolastico	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
n. asili/sezioni	*1*	*1*	*1*	*1*
n. alunni	*11*	*8*	*6*	*8*
n. alunni residenti				
% di bambini (0/2)residenti frequentanti asili nido	*55,00%*	*60,00%*	*50,00%*	*60,00%*
% di bambini (0/2)residenti non frequentanti asili nido	*45,00%*	*40,00%*	*50,00%*	*40,00%*

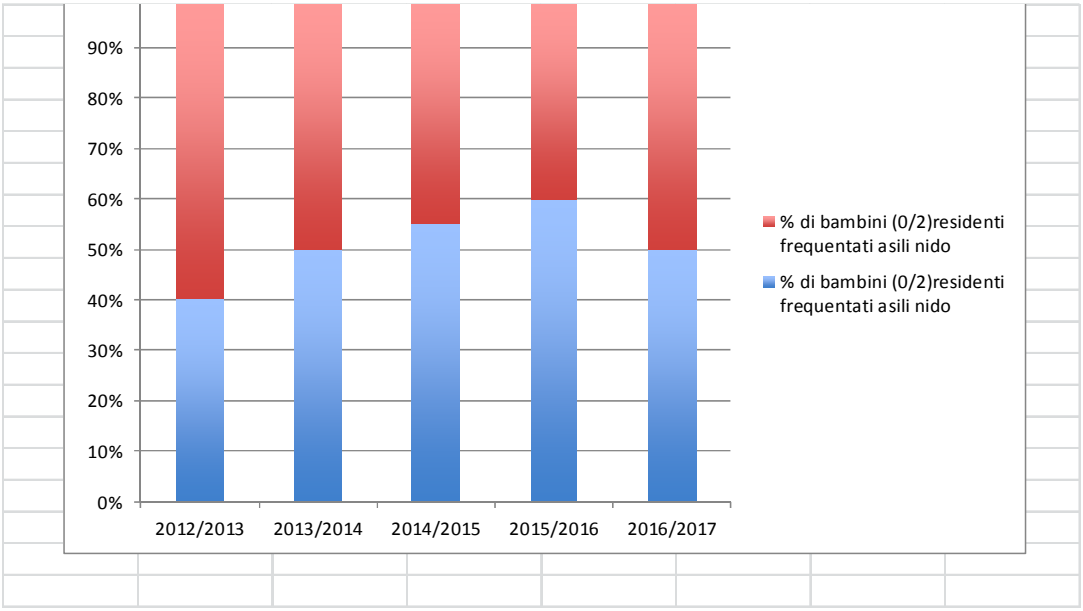

1.2 Territorio

L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

1. Tabella uso del suolo

1. Tabella uso del suolo (dati del PRG comunale da fonte SIAT)

Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Urbanizzato/pianificato*	443.150	3,80%	443.150	3,80%
Produttivo/industriale/artigianale	24.000	0,20%	24.000	0,20%
Alberghiero	46.050	0,40%	46.050	0,40%
Agricolo (specializzato/biologico)	1.818.450	15,50%	1.818.450	15,50%
Bosco	7.749.000	65,90%	7.749.000	65,90%
Pascolo	1.099.250	9,30%	1.099.250	9,30%
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	278.233	2,30%	278.233	2,30%
Improduttivo	47.400	0,50%	47.400	0,50%
Verde privato	238.942	2,10%	238.942	2,10%
……				

(*) tutte le destinazioni urbanistiche, escluse le aree elencate di seguito.

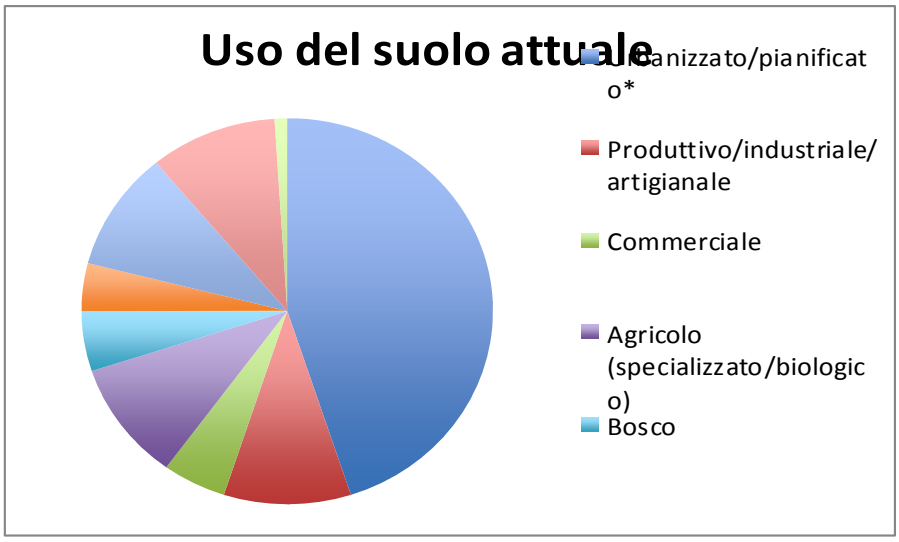

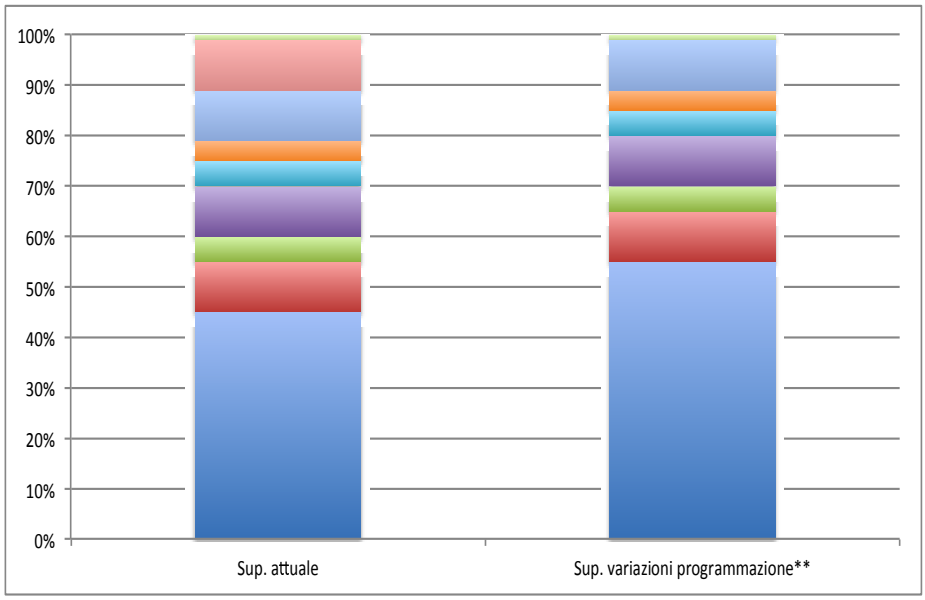

2. Disaggregazione uso del suolo

2. Disaggregazione uso del suolo (dati del PRG comunale da fonte SIAT)

Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Centro storico	60500	13,60%		
Residenziale esistente	210550	47,70%		
Residenziale di progetto	40900	9,20%		
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc…)	55200	12,50%		
Verde e parco pubblico	51400	11,50%		
Parcheggi pubblici esistenti + progetto	24600	5,50%		
Totale	**443150**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**

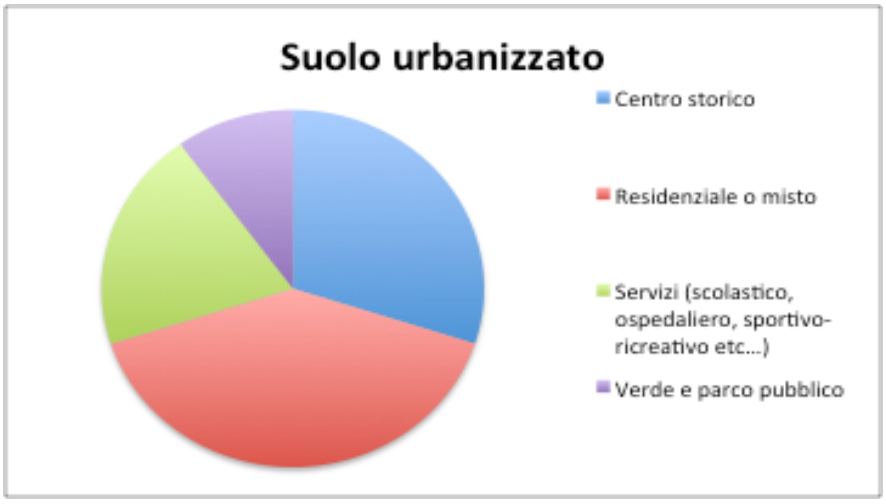

3. Standard urbanistici ex DM 1444/68

Tipi di aree	Dotazione minima esistente per abitante (Sup./ab.)	Dotazione minima prevista per abitante insediabile (Sup./ab.)
Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo		
Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre	58,72 mq/abitante	
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade	54,68 mq/abitante	
Aree per parcheggi	26,17 mq/abitante	

Abitanti residenti al 2018: 911
Nuovi abitanti insediabili a Fai al 2024 secondo le stime del P.R.G.: + 46
Totale abitanti: 957

Le seguenti rilevazioni riportano anche le previsioni - implementabili - per gli anni di programmazione successiva.

3. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

dello sviluppo edilizio del territorio (dati statistici, estra

Titoli edilizi	2016	2017	2018
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	*3*	*11*	*5*
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	*42*	*48*	*44*

4. Dati ambientali

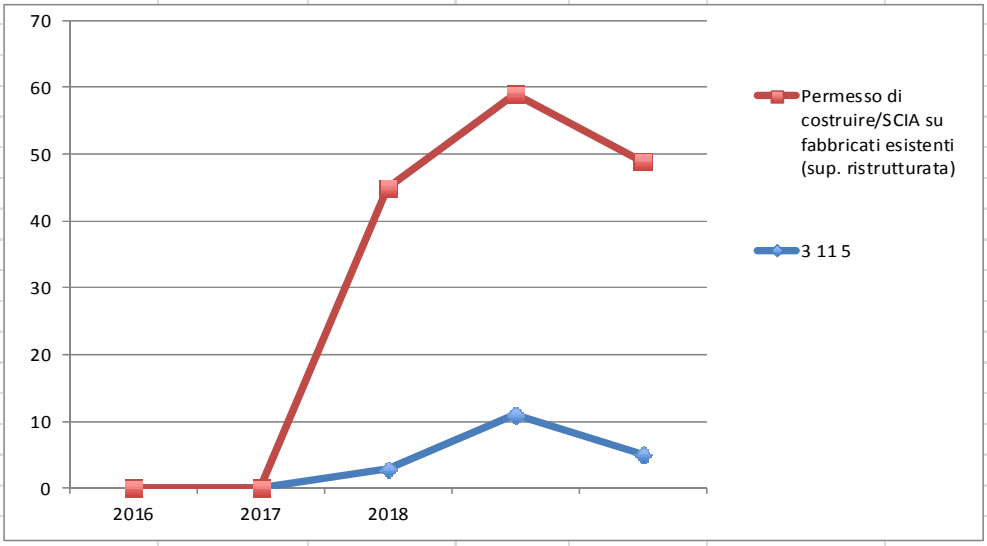

5. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

6. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali (estraibili in parte dagli archivi ISPAT e in parte dai data base provinciali, a seconda del servizio interessato: APPA, ADEP… o dal soggetto gestore del servizio pubblico).

Dotazioni	Esercizio in corso 2018		Programmazione 2019		Programmazione 2020		Programmazione 2021	
Acquedotto (numero utenze)*	1048		1050		1050		1050	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	1035		1036		1036		1036	
Illuminazione pubblica (PRIC)	Sì		Sì	no	Sì	no	Sì	no
Piano di classificazione acustica	Sì		Sì	no	Sì	no	Sì	no
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)		no						
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	1							
Rete GAS (% di utenza servite) *	Sì							
Teleriscaldamento (% di utenza servite) *	no							
Fibra ottica	Sì		Sì	No	Sì	No	Sì	No

1.3 Economia insediata

L'economia del Comune di Fai della Paganella gravita sul settore turistico, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato.

Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali.

1. ***Turismo:***

ARRIVI E PRESENZE DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Arrivi in strutture alberghiere	24.417	28.019	28.228	29.420	33.405
Arrivi in strutture extralberghiere	12.109	13.946	14.298	16.699	16.987
Arrivi in strutture alberghiere e extraalbergiere	36.526	41.965	42.526	46.119	50.392
Presenze in struttue alberghiere	101.999	108.447	107.559	115.862	127.590
Presenze in strutture extraalbergiere	116.072	124.144	121.914	137.365	141.427
Presenze in strutture albergiere e extralbergiere	218.071	232.591	229.473	253.227	269.017
Permanenza media in strutture alberghiere	4,2	3,8	3,8	3,94	3,82
Permanenza media in strutture extralberghiere	10,7	9,7	8,5	8,23	8,33
PERMANENZA media generale	6,6	6	5,4	5,49	5,34

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	2016	2017	2018
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	13	13	12
B) Estrazione di minerali da cave e miniere			
C) Attività manifatturiere	9	9	9
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata			
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento			
F) Costruzioni	14	13	12
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	16	14	13
H) Trasporto e magazzinaggio			
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	25	24	23
J) Servizi di informazione e comunicazione	3	2	2
K) Attività finanziarie e assicurative	3	3	3
L) Attività immobiliari	1	1	2
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	2	2	0
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4	2	2
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria			
P) Istruzione			
Q) Sanità e assistenza sociale			
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	3	3
S) Altre attività di servizi IMPIANTI CENTRO SPORTIVO	2	3	5
T) Imprese non classificate PARRUCCHIERE ESTETISTE	0	0	0
TOTALE	**95**	**89**	**86**

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo (2015-2020), illustrate dal Sindaco in Consiglio comunale e ivi approvate nella seduta del 15 giugno 2015 con atto n. 23, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'ECONOMIA, IL TURISMO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'economia di una comunità è la somma dell'impegno di tutte le sue componenti e quindi degli imprenditori, dei lavoratori, delle associazioni, dei cittadini, dell'amministrazione.

L'Amministrazione in primo luogo si impegnerà a mantenere e per quanto possibile valorizzare i beni collettivi quali le foreste, il paesaggio e l'ambiente in generale.

Il settore del turismo a Fai presenta potenzialità ancora inespresse tali da richiedere un impegno forte e diffuso in grado di favorirne ulteriormente la crescita. Il turismo è importante anche perché probabilmente unico comparto in grado, quantomeno in una realtà come la nostra, di coinvolgere 'a sistema' tutti gli altri settori quali l'agricoltura e la zootecnia, l'artigianato, il commercio. Il completamento del progetto di ricostruzione della "Malga di Fai" rappresenta un importante opportunità, proprio in questa ottica, in grado di recuperare la forma di alpeggio tradizionale quale elemento distintivo e caratterizzante l'offerta, anche in chiave turistica, del nostro paese.

Particolare attenzione, anche per condividerne, sostenerne, ma anche stimolarne la progettualità, verrà posta nei confronti del Consorzio Fai Vacanze, dell'A.P.T. d'ambito e della Società degli impianti Paganella 2001 S.p.A.

IL TERRITORIO, L'URBANISTICA, I LAVORI PUBBLICI

Per quanto riguarda il territorio e l'urbanistica, le scelte appena compiute e conseguenti la revisione complessiva del Piano Regolatore Generale (PRG) delineano una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, attenzioni che si intendono mantenere con il rigore necessario e, per quanto possibile, migliorare recuperando anche quelle testimonianze storiche e tipologie costruttive e paesaggistiche più autenticamente legate al territorio e tipiche di un "paese di montagna".

In tema di lavori pubblici, oltre al completamento delle opere già avviate e/o appaltate, il nuovo contesto normativo renderà necessario definire e condividere le priorità, anche in ragione delle risorse che saranno rese disponibili dalla Provincia, con tutti gli altri comuni della nostra Comunità di Valle della Paganella. In questo dovrà necessariamente essere preso a riferimento il *Documento preliminare al Piano Territoriale della Comunità della Paganella*, documento che andrà a definire le opere a carattere 'sovra comunale' e che avranno eventuale priorità di finanziamento. Fra queste, per il paese di Fai vi dovrà trovare conferma il riordino di tutta l'area in entrata sud (Santel).

Altra opera pubblica cui sarà dato principale rilievo è un ambizioso programma di *arredo urbano* che, partendo dalla piazza centrale del paese, con successivo e progressivo interessamento di tutte le principali vie e piazze, possa portare il paese di Fai a standard qualitativi adeguati ai tempi ed alla sua vocazione (anche) turistica.

Seppure in un contesto non certamente favorevole dal punto di vista finanziario e conseguentemente nelle more delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili, ulteriori attenzioni saranno dedicate al proseguimento e completamento del riordino complessivo della zona Ori e più in generale, sempre in coerenza con il progetto principale e con la programmazione, anche ambientale, con il riordino e la manutenzione della viabilità e più in generale dei vari 'angoli' più critici o potenzialmente da valorizzare e presenti in ambito urbano.

In tema di viabilità, la previsione della "variante" e del relativo percorso risale ad un periodo storico ormai superato e quel progetto non è più oggettivamente praticabile e quindi si lavorerà per individuare, in alternativa, una soluzione che possano risolvere le situazioni più critiche quali ad esempio l'attraversamento della piazza centrale del paese.

GOVERNO, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

In continuità con il lavoro iniziato già nella precedente legislatura lavoreremo per fare del Comune sempre più la "Casa comune", dove favorire e privilegiare le relazioni fra amministrazione e cittadini, dove i problemi di ognuno sono ascoltati ed affrontati, dove la gestione oculata ed efficiente dei servizi e delle infrastrutture ed il rispetto delle regole rappresentano valori ed obiettivi irrinunciabili.

Le probabili e prossime trasformazioni anche dell'assetto organizzativo dei comuni, in parte già intervenute e rappresentate in particolare dall'associazione dei Servizi e delle Funzioni con altri Comuni del nostro ambito, richiederanno uno sforzo non indifferente anche da parte del Personale comunale al quale ribadisco qui la mia fiducia in quanto sono certo saprà assumere un primario e propositivo atteggiamento volto ad assicurare, in ultima analisi, sempre migliori e più puntuali risposte alle richieste ed aspettative di ogni cittadino.

AMBIENTE

L'amministrazione sarà impegnata nella promozione e nel rispetto delle "regole ambientali", con diritti e doveri scritti nella consuetudine quotidiana prima ancora che sulla carta.

Si opererà per migliorare ulteriormente i già ottimi livelli raggiunti di raccolta differenziata dei rifiuti, possibilmente anche sperimentando ed ottimizzando nuovi sistemi di raccolta anche alternativi alle attuali isole ecologiche.

Per quanto riguarda più in generale le azioni mirate al risparmio energetico e sostenibilità ambientale, l'impegno sarà orientato dai due documenti pianificatori definiti nel corso della precedente legislatura ora al termine ovvero il *Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile* (PAES), il Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale (PRIC).

LE ASSOCIAZIONI, I GIOVANI

Stante l'evoluzione sempre più rapida ed impegnativa dei 'bisogni' e di concrete possibilità di risposta sempre più complesse da individuare, pur rimanendo ancora fondamentale il supporto e l'impegno di ogni singolo comune, le politiche giovanili e quelle a favore degli anziani potranno trovare maggiore ed adeguata attenzione e soluzione solo sui tavoli sovracomunali.

L'adesione all'accordo con la Provincia Autonoma di Trento e l'avvio del percorso di attuazione del '*Distretto'* quale sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere familiare e per la natalità, rappresenterà il contesto all'interno del quale verranno attivate e promosse le politiche a favore della famiglia.

LA COMUNITÀ DI VALLE

Una delle più rilevanti e nuove sfide che hanno impegnato l'Amministrazione nel corso della precedente legislatura è indubbiamente stata determinata dal nuovo assetto istituzionale rappresentato dalla *Comunità di Valle*, ente intermedio fra la Provincia ed i Comuni.

Con la nuova legislatura è previsto che l'assetto sin qui sperimentato venga significativamente rivisto, ma molti e rilevanti aspetti rimarranno vincolanti e costituiranno un nuovo modo di stare insieme, di immaginare il futuro del nostro territorio non più solamente circoscritto al solo ambito comunale, ma aperto ed in stretta relazione e condivisione con gli altri comuni in particolare della Paganella, ma non solo.

Qualsiasi obiettivo può o potrà essere raggiunto in presenza di idee e idonee risorse che, nel nuovo schema, non potranno e non saranno però più gestite in maniera totalmente autonoma dal singolo comune, ma dovranno essere destinate e ripartite secondo le priorità e le indicazioni che tutti i comuni, con il coordinamento della 'nuova' forma di Comunità, andranno a definire.

Oltre alle gestioni associate già operative quali il Servizio Tributi, il Servizio Contratti ed Appalti ed il Servizio Informatica, la prospettiva che qui si intende confermare (peraltro prevista dalla norma provinciale), è quella di estendere la condivisione dei Servizi a tutti quelli relativi al Titolo I del bilancio comunale (Servizio di Segreteria, Servizio Bilancio e Ragioneria, Servizio Commercio, Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico ecc.).

Sarà questa una delle nuove e principali sfide, soprattutto culturali, ma anche programmatiche ed operative che intendiamo proporre, nella convinzione che un dialogo fra tutti i cinque Comuni della Paganella possa nel

tempo trasformare, per convinzione e non solo per necessità, l'attuale e un po' artificiosa Comunità di Valle in un unica, coesa e forte "*Comunità-Comune*".

Al termine di questo percorso, solo al termine e solo con l'apporto di tutta la popolazione, si potranno poi ed eventualmente immaginare e progettare anche ipotesi di "*fusione*" con i Comuni a noi vicini secondo uno schema già percorso da molti Comuni del Trentino e che la storia, in qualche misura, sembra ormai voler esigere.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione in convenzione

Servizio
Istituto Comprensivo Scuole con Comuni di Molveno Cavedago Andalo
Gestione Associata Segreteria com.le e affari comunali con Comuni di Andalo Cavedago Molveno e Spormaggiore
Gestione Associata entrate tributarie con Comuni di Andalo Cavedago Molveno e Spormaggiore
Associazione Forestale Paganella Brenta con Comuni di Zambana Cavedago Spormaggiore Andalo Terlago e Molveno
Gestione Associata Biblioteca Intercomunale con Comuni di Andalo Cavedago Molveno Spormaggiore

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore
Servizio Tagesmutter	Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino "*Il Sorriso*"

c) Gestiti attraverso società in house e Consorzi

Servizio	Soggetto gestore
Servizio gestione rifiuti	Azienda Servizi Igiene Ambientale (A.S.I.A.)

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli Enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "*Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico è venuto a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

Il Comune ha, quindi, predisposto, in data 24.08.2015, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, confermando il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Fai della Paganella nelle società di seguito indicate:

- Consorzio dei Comuni trentini - società cooperativa con sede a Trento;
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. con sede a Trento;
- Trentino Riscossioni S.p.A. con sede a Trento;
- Primiero Energia S.p.A. con sede a Fiera di Primiero;
- Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella s.c.p.a. con sede ad Andalo;
- Informatica Trentina S.p.A. con sede a Trento;
- Paganella 2001 S.p.A. con sede ad Andalo;
- Consorzio Fai Vacanze con sede a Fai della Paganella;
- Dolomiti Energia S.p.A. con sede a Rovereto;
- Dolomiti Energia Holding S.p.A. con sede a Rovereto;
- Set Distribuzione S.p.A. con sede a Rovereto;

riservandosi di adeguarlo non appena sarà possibile condividere con le Società partecipate l'individuazione di misure di razionalizzazione della spesa oggettivamente misurabili, assumendo le ulteriori decisioni che necessiterà prendere in dipendenza di chiarimenti alla normativa e/o pronunce della Corte.

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come recepito a livello locale dalla Legge Provinciale n. 19 di data 29.12.2016 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) ha imposto nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. In particolare, in adempimento a quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 7 della precitata L.P. 19/2016, il Comune ha effettuato il 18 ottobre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima L.P. n. 16/2016, individuando le partecipazioni da alienare, applicando, al riguardo, l'articolo 24, comma 3, del precitato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e l'articolo 1, commi 613 e 614, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, relativi ad atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie.

Al riguardo preme fin d'ora mettere in evidenza che particolare attenzione è stata riservata al Consorzio Fai Vacanze di cui è stata valutata la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune, alla luce della limitazione posta dal comma 1, dell'articolo 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Nel frattempo si conferma, relativamente alle motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune, quanto stabilito dal summenzionato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto in data 12.08.2015 ed approvato nella stessa data con deliberazione della Giunta comunale n. 65/2015, e successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 22 dd. 18.10.2017 si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune possedute alla data del 31.12.2016,non sussistendo nessuna ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune.

Per ognuna delle società partecipate vengono di seguito evidenziati, in apposita schede, la quota di partecipazione del Comune, il tipo di attività svolta e di servizio offerto.

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	Consorzio Fai Vacanze	Diretta	Gestione impianti turistici e sportivi di proprietà del Comune di Fai della Paganella	41,66	IL Consorzio, al fine di agevolare e sviluppare l'attività economica degli operatori, ha per obiettivo la promozione turistico /commerciale e la qualificazione complessiva dell'offerta turistica del territorio del Comune di Fai della Paganella. Si occupa dell'organizzazione di manifestazioni, congressi, conferenze, mostre, fiere, proiezioni, riunioni, spettacoli musicali, teatrali esimili, promosse dalla stessa e/o dal Comune, da altri Enti, Istituzioni, Associazioni e privati a carattere culturale, ricreativo, educativo e sociale. Svolge inoltre attività di approntamento e diffusione di riviste, libri depliant per promuovere lo sviluppo turistico del territorio di Fai della Paganella. Si ritiene di convalidare il mantenimento della partecipazione in particolare che l'attività svolta a favore della collettività sono indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali del Comune.

Dir_2	Azienda per il turismo Dolomiti Paganella s.cons.r.l.	Diretta	la promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento	9,62	si tratta di una società volta alla promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento, valutata dall'Amministrazione comunale quale strategica per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale, costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n° 244/2007; peraltro, è la stessa L.P. 11.06.2002, n° 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) a prevedere l'adesione all'azienda da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo. l'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella s.c.a.r.l. è l'APT di ambito che è stata costituita in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 della L.P. 8/2002. La predetta disposizione, in combinato disposto con l'art. 12 comma 2 D.P.P. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg, richiede la partecipazione obbligatoria dei Comuni compresi nell'ambito, che sono maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale nelle APT, affinchè queste possano assolvere al ruolo di "soggetto attuatore" delle politiche provinciali di promozione turistica del territorio. Da qui, la necessari partecipazione del Comune. L'APT svolte le attività individuate per legge che si riconducono alla valorizzazione delle risorse turistiche del luogo e al marketing turistico così come previsto dalla medesima L.P. 11 giugno 2002, n. 8 e ss.mm.
Dir_3	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop	Diretta	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali	0,42	la Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3bis 1 l.p. 1/2005

Dir_4	Dolomiti Energia Holding Spa	Diretta	Gestione e servizio di fornitura energia elettrica;	0,00005	Alla luce dell'attività svolta dalla società, attraverso le sue partecipate, che dal punto di vista del Comune è in gran parte riconducibile alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività". Entrando nel merito, va considerato anzitutto che il ricorso a società partecipate è fisiologico per aziende che agiscono sul mercato e che, dal punto di vista del Comune azionista, si può ammettere una partecipazione indiretta nel caso in cui la controllata di secondo livello ha un forte legame gestionale con la partecipata diretta, come avviene, prevalentemente, in questo caso.
Dir_5	Informatica Trentina spa	Diretta	produzione di servizi strumentali all'ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	0,008	La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente
Dir_6	Trentino Trasporti Esercizio spa	Diretta	gestione del servizio di trasporto pubblico	0,009	La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

Dir_7	Primiero Energia spa	Diretta	produzione, acquisto, trasporto distribuzione e vendita di energia idoelettrica; costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e non: produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita energia elettrica e di calore in forma combinata; costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica	0,086	Le attività svolte da Primiero Energia S.p.A. costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dei Comuni, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi;In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 53 di data 23.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Primiero Energia S.p.A. in quanto è stata costituita nell'ambito dell'operazione di subingresso all'ENEL in relazione alle specifiche competenze statutariamente riconosciute alla Provincia e agli Enti locali in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, in particolare nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 13 dello Statuto di autonomia e dalla norma di attuazione in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica (D.P.R. 26 marzo 1977, n.235). La convenzione di subingresso poneva, a questo proposito, condizioni vincolanti, prevedendo che il soggetto subentrante fosse individuato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 235/77 (Comune, Consorzio di Comuni, Comunità montana o altro ente di diritto pubblico avente analoghi compiti di programmazione economica e di pianificazione urbanistica); la società ha quindi per oggetto l'esercizio di attività elettriche; l'articolo 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, sopra richiamato, conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato alla legge statale; la partecipazione in questione ha sempre rappresentato, in termini di dividendi, una risorsa finanziaria per il Comune;la società si presenta come una compartecipazione ad un cespite produttivo.
Dir_8	Trentino Riscossioni spa	Diretta	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate	0,009	La società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

Dir_9	Paganella 2001 Spa	Diretta	Gestione impianti di risalita	10,89	la partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è specificatamente prevista dalla Legge Provinciale n. 7 del 21.04.1987 che espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti - Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009). Si fa presente che il numero di dipendenti è inferiore a quello degli amministratori in quanto gli amministratori hanno funzioni operative che altrimenti andrebbero ad incidere sui costi della società. Inoltre si evidenzia che i compensi sono previsti per presidente e vicepresidente e quindi il numero di amministratori non incide sulla situazione economica della società.
Dir_10	Dolomiti Energia Spa	Diretta	Gestione commerciale dell'energia elettrica per il mercato tutelato e i servizi di igiene ambientale.	0,15	La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.
Dir_11	Set distribuzione Spa	Diretta	Gestione e distribuzione energia elettrica	0,63	La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

3.3. Le opere e gli investimenti

Il Documento unico di programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta una scheda aggiuntiva (scheda 1 - parte seconda).

3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato

Inserire brevi considerazioni riguardanti le opere previste nel programma di mandato e il loro stato di attuazione, tenuto conto delle risorse reperibili dal sistema finanziario provinciale

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
1	Sistemazione strada forestale Dosso Larici	55.000,00	55.000,00	Lavori completati
2	Posa linea elettica La Rocca - Malga Fai	33.000,00	33.000,00	lavori completati
3	Posa tubazione drenaggio acque bianche loc. Cavezzai	10.936,75	10.936,75	Lavori completati
4	Posa tubazione acque bianche via Madonna del Lavoro	32.000,00	32.000,00	Lavori completati
5	Sostituzione tratto acquedotto località Santel	30.000,00	30.000,00	Lavori completati
6	Nuovo impianto termico Municipio, scuole, palazzetto	178.000,00	178.000,00	Lavori completati
7	Lavori di riqualificazione Via Cortalta	281,626,61	281.626,61	Lavori completati
8	Progettazione completamento illuminazione e arredo via Belvedere	432.993,30	432.993,30	Lavori in fase di ultimazione
9	Lavori di riqualificazione via Cembran e Battisti	730.000,00	30.000,00	Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva
10	Rifacimento Sentiero Belvedere	31.797,75	31.797,75	Lavori completati
11	Realizzazione strada Dosso Larici - completamento	30.000,00	30.000,00	In corso di programmazione
12	Realizzazione nuova Malga di Fai - completamento	50.000,00	50.000,00	Lavori completati
13	Realizzazione bacino a servizio Malga di Fai	37.000,00	37.000,00	Progetto definitivo
14	Realizzazione Sentiero "Forest bathing"	10.000,00	0	In corso di programmazione
15	Realizzazione nuovo parco località Capannina	50.000,00	0	In corso di programmazione
16	Pavimentazione strada forestale Santel - Malga di Fai	120.000,00	120.000,00	In corso affidamento lavori
17	Attuazione interventi PRIC - adeguamento e messa a norma illuminazione pubblica	300.000,00	0	In corso di programmazione
18	Realizzazione nuova area Camper	600.000,00	3.193,41	Incarico di progettazione preliminare
19	Progetto di riordino ed attuazione Piano attuativo zona Ori	500.000,00	0	In corso di programmazione
20	Realizzazione della "Piazza che diventa verde"	1.150.000,00	200.000,00	Effettuata gara per affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva

(1) *descrivere lo stato di attuazione dell'opera (quali: data approvazione progetto, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali)*

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo inziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo reimputato nel 2017 e imputato negli anni precedenti	2019		2020		2021		Anni successivi
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2020 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2021 e precedenti	Esigibilità della spesa
1	Lavori rifacimento pubblica via Belvedere - Via Risorgimento	2016	432.993,30		11.204,60	0	432.993,30	0,00	0,00	0,00		OPERA IN CORSO - Lavori appaltati alla cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana. In attesa dell'approvazione contabilità finale
	Totale:		***432.993,30***		***11.204,60***	***0,00***	***432.993,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(1) inserire anno di avvio dell'opera (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara)

(2)Per importo **imputato** si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie -

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finaziaria totale (per gli interi investimenti
		2019	2020	2021	
1	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
2	Fondo di riserva per investimenti comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fondo per investimenti comunali (ex F.I.M. e budget)	98.376,00	22.000,00	22.000,00	142.376,00
4	Canoni aggiuntivi BIM	0,00	58.000,00	58.000,00	116.000,00
5	Contributi da provincie e regioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6	Introito dalla vendita di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Trasferimenti provincia in c/cap.	233.624,00	0,00	0,00	233.624,00
9	Avanzo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00
		392.000,00	***110.000,00***	***110.000,00***	612.000,00

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione/programma (di bilancio)		Codiifca per tipologia e categoria		Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale (1)	2019	2020	2021
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
		07	01	1	Manutenzione straordinaria viabilità comunale	si, si, si	2019	Contributi di costruzione e contributi statali	78.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
		07	15	2	Manutenzione straordianaria edifici comunali	si, si, si	2019	F.I.P.	135.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
		07	16	3	Interventi di valorizzazione ambientale e manutenzione straordinaria verde pubblico	si, si, si	2019	Contributi BIM - F.I.P. -Contributi PAT su P.S.R.	97.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
		07	01	4	Manutenzione straordinaria strade e sentieri forestali	si, si, si	2021		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		07	01	5	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "La piazza diventa verde"	si, si, si	2021		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		07	16	6	Manutenzione straordinaria acquedotto comunale	si, si, si	2019		35.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale:		***585.000,00***	***365.000,00***	***110.000,00***	***110.000,00***

In quesa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio.

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Missione/programma (di bilancio)		Codiifca per tipologia e categoria		Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazione obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
								Spesa totale	2020	2021	2022
									Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
08	01	01	01	1	La piazza che diventa verde	si, si , si	2021	1.150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
10	05	07	01	2	Realizzazione nuovo parco in loc. Capanninia	si, si , si	2019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	01	01	3	Lavori di riqualificazione via Cembran e Battisti	si, si , si	2021	730.000,00	0,00	700.000,00	0,00
08	01	01	15	5	Realizzazione area di sosta per camper	si, si , si	2020	600.000,00	0,00	596.806,59	0,00
10	05	01	01	6	Attuazione interventi previsti dal P.R.I. C.	si, si , si	2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	01	01	16	7	Piano attuativo zona "Ori"	si, si , si	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2019

PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2019

Codice piano finanziario	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	ONERI URBANIZZ.	canoni aggiuntivi BIM	CONTRIBUTO DALLO STATO	FONDO INVEST. PROGRAMMATI	f.inv. Minori	contr. Specifici	AVANZO - UTILIZZO SPAZI FINANZIARI		Controllo
U.2.02.01.09.016	26201.01	Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport	3.000,00	3.000,00							3.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012	28103.01	Sistemazione straordinaria strade, strade, vie, piazze	80.000,00			40.000,00		40.000,00			80.000,00	0,00
U.2.02.01.01.001	28177.01	Manutenzione straordinaria mezzi comunali	2.000,00	2.000,00							2.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010	29400.01	Manutenzione straordinaria acquedotto	5.000,00	5.000,00							5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999	29601.01	Manutenzione verde pubblico	10.000,00	10.000,00							10.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001	29700.01	Progetto ambiente manutenzione straordinaria verde pubblico (compartecipata)	18.000,00					18.000,00			18.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	28112.01	Progettazione marciapiede via Cembran	5.000,00					5.000,00			5.000,00	0,00
U.2.02.02.01.001	28115.01	Intervento PSR - Sistemazione pascolo e realizzazione pozza abbeveraggio Malga Fai	37.000,00					13.376,00	23.624,00		37.000,00	0,00
U.2.03.01.02.003	28121.01	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva "La piazza che diventa verde"	200.000,00						200.000,00		200.000,00	0,00
U.02.03.04.01.001	29390.01	Contributo staordinario VVF	2.000,00					2.000,00			2.000,00	0,00
U.2.02.01.09.003	24203.01	Manutenzione straordinaria scuola materna ed elementare	15.000,00					15.000,00			15.000,00	0,00
U.2.02.01.09.010	29410.04	Lavori somma urgenza - Acquedotto "Preseval"	10.000,00						10.000,00			
Totale			**387.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**93.376,00**	**233.624,00**	**0,00**	**387.000,00**	

Totale	**399.338,10**	**Somme disponibili 2019****		**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**105.714,10**	**233.624,00**		**399.338,10**
	387.000,00	**Impegnate**		20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	93.376,00	233.624,00	0,00	**387.000,00**
	12.338,10	***Disponibilità residua***		0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,10	0,00	0,00	**12.338,10** -12.338,10

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.

L'elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art.14, comma 27 D.L. n.78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. n. 95/2012 e integrato dall'art.1, comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinsechi ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte delle funzioni storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le province), anche per la mancata articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.

Diversamente, a livello locale, l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.

Pertanto, di seguito, viene riportata la spesa corrente relativa ai compiti ed alle attività da gestire obbligatoriamente in forma associata, considerando come la programmazione debba orientare le scelte rispetto ai vincoli di finanza pubblica di rispettivo riferimento.

Anche i servizi relativi al commercio sono un'attività con obbligo di gestione associata, ma non sono ricompresi nelle funzioni sopra riportate, perché tale attività è compresa nel servizio anagrafe.

Dai prospetti riguardanti l'annualità 2019-2020 rispetto al 2018 emerge una significativa riduzione di spesa, che in corso d'anno dovrà, comunque, essere rivista, dal momento che la parte del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2017 verrà calcolata in sede di riaccertamento ordinario dei residui apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018. A seguito del riaccertamento ordinario dei residui le previsioni 2018 verranno, inoltre, incrementate degli importi relativi del trattamento accessorio e premiante del personale (indennità, retribuzione risultato e Foreg) da impegnarsi in base al principio contabile concernente la contabilità finanziaria all'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, il comma 3 dell'art 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: "*Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da*

raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzi i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato.".

A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016.

Si rinvia all'Allegato 1 al presente documento per la visione del "*Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione*" nel quale si dà evidenza del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.

Nell'ambito di tale progetto è previsto che, alla scadenza del termine di tre anni dalla costituzione della forma collaborativa, i Comuni dell'Altopiano della Paganella debbano raggiungere una consistente riduzione della spesa corrente di € 335.000,00.=, sia pure inferiore rispetto all'obiettivo di riduzione fissato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1952 di data 09.11.2015 e n. 1228 di data 22.07.2016, pari ad € 452.600,00.=. Contestualmente alla trasmissione del predetto "*Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione*" il Comune di Andalo, su incarico anche dei Sindaci di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, ha richiesto alla Provincia autonoma di Trento la rideterminazione dell'obiettivo di riduzione della spesa per i Comuni dell'ambito "14.1. - Paganella" (da € 452.600,00.= a € 335.000,00.=), secondo quanto previsto dal punto 7 del dispositivo della precitata deliberazione n. 1952/2015 ed in coerenza con quanto già rappresentato all'Assessore alla coesione territoriale, enti locali ed edilizia abitati, in occasione dell'incontro con la Conferenza dei Sindaci tenutosi in data 10 agosto u.s. presso la Comunità della Paganella. In attesa di riscontro a tale richiesta, si ritiene ragionevolmente che l'obiettivo di riduzione di spesa da conseguire da parte del Comune di Fai della Paganella a fine 2019 (€. 93.000,00.=) possa essere raggiunto.

Il suddetto obiettivo di riduzione della spesa potrebbe, peraltro, essere rivisto a seguito della intenzione manifestata dalla Conferenza dei Sindaci dell'Altopiano della Paganella di avvalersi della disposizione del comma 3, dell'articolo 8 bis, comma 3, della L.P. 27.12.2010 n. 10, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 29.12.2016 n. 20, in forza della quale i "Comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità, possono coprire la propria sede segretarile in deroga al limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 bis. L'assunzione, infatti, di una ulteriore figura di vicesegretario, sia pure con estensione alla Comunità della Paganella della gestione associata del servizio di segretaria, comporterà una riduzione sensibile del risparmio di spesa (circa € 80.000,00.=) preventivato sulle figure dei "segretari", con conseguente necessità o di richiedere alla P.A.T. una ulteriore rideterminazione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente ovvero di individuare ulteriori misure di riduzione della spesa. Al momento, quindi, dell'aggiornamento del progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della L.P. 3/2016, che sarà approvato prima dell'avvio della gestione in forma associata delle funzioni e compiti

relativi ai servizi non ancora attivati (“Finanziario”, “Tecnico” e “Servizi demografici e attività economiche”) si provvederà ad una puntuale definizione delle missioni e dei programmi di spesa su cui sarà operata la riduzione di spesa, secondo il sistema di calcolo stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, n. 317/2016 e n. 1228/2016.

3.7 Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico - private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: "*Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi".*

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018 ha previsto l'eliminazione del divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dal'art. 4 bis, comma 5. In sede di approvazione della legge provinciale collegata al bilancio di previsione 2017 (L.P. 29.12.2016 n. 19) tale divieto è stato eliminato solo con riferimento all'acquisto di autovetture ed arredi, per cui permane tuttora il divieto di acquisto di immobili, sia pure con le eccezioni previste dall'articolo 4 bis, comma 3, della L.P. n. 27/2010.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente, quali pubblicati sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente - sezione Beni immobili e gestione patrimoniale - Patrimonio immobiliare.

Tra questi sono stati individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

All'interno del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione l'ente ha individuato un percorso di riconoscimento e valorizzazione del proprio patrimonio prevedendo l'alienazione, mediante asta pubblica, di n. 6 lotti edificabili ricavati dalla p.f. 1873/116 in C.C. Fai ed individuati dalle neo-formate pp.ff. 1873/139, 1873/140, 1873/141,1873/142, 1873/143, 1873/144, 1873/145, giusta tipo di frazionamento predisposto dal geom. Andrea Bianchi e approvato dall'Ufficio del Catasto di Mezzolmbardo sub n. 8/2019, con una previsione di incasso complessivo di circa €. 750.000,00.=. Per non inflazionare il mercato, la vendita sarà scaglionata nell'arco del biennio (tre lotti all'anno). La suddetta dismissione patrimoniale non è, però, prevista nel bilancio di previsione 2019-2021, non essendo ancora stata predisposta la perizia di stima asseverata circa il valore dei lotti da porre a base d'asta. A ciò si provvederà con apposita variazione di bilancio, non appena acquista la suddetta perizia.

Sempre nell'ottica di valorizzare il patrimonio immobiliare, l'Amministrazione intende corrispondere positivamente alle richieste di due privati interessati all'acquisto di due lotti residui adiacenti alle loro proprietà (circa 268 m2 della p.f. 1873/114 e circa 155 m2 della p.f. 2597), previa, comunque, verifica preliminare dell'insussistenza di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto.

L'Amministrazione intende, infine, procedere alla ricognizione dei locali di immobili comunali non utilizzati per gli scopi istituzionali del Comune al fine di assegnarli, in forma di comodato gratuito, alle associazioni locali senza scopo di lucro, nonché alla revisione ed adeguamento della concessione dei beni comunali assegnati alla società Paganella 2001 S.p.a per l'esercizio dell'attività di gestione di piste da sci e relativi impianti.

3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

A seguito dell'approvazione della legge di stabilità provinciale 2019 e nell'attesa dell'approvazione del protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2019 gli enti locali, per quanto riguarda le assunzioni sono soggette, per l'anno 2019, alle seguenti tipologie di vincoli:

- compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale ai sensi di quest'articolo e dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, i comuni possono assumere prioritariamente personale di categoria C o D, di indirizzo amministrativo-organizzativo, economico-finanziario o tecnico, con contratto con finalità formative, attraverso una procedura unificata condotta dal Consorzio dei comuni trentini o dalla Provincia, nella misura del 50 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi presso i comuni della provincia nell'anno precedente con esclusione di quelli che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale. Nella

misura del rimanente 50 per cento, e con gli eventuali risparmi non utilizzati per le assunzioni con la predetta procedura, i comuni possono assumere personale di ruolo con concorso, bando di mobilità o passaggio diretto; il Consiglio delle autonomie locali rileva le risorse disponibili per le nuove assunzioni entro il 31 gennaio 2018. Entro la medesima data, previa valutazione organizzativa sull'assetto e sui fabbisogni della dotazione di personale, gli enti comunicano al Consorzio dei comuni trentini il numero e la tipologia delle figure professionali da assumere secondo le predette modalità e stipulano le convenzioni per lo svolgimento della procedura concorsuale unica per assunzione con contratto formativo. I comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio del proprio personale e la utilizzano autonomamente per effettuare le assunzioni. Le comunità possono assumere unità di personale non addetto ai servizi socio-assistenziali previa autorizzazione da parte della Provincia, che verifica la compatibilità dell'assunzione con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati all'ente sulla base dei criteri formulati con deliberazione della Giunta provinciale. E' ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del 2017; le comunità possono autorizzare i comuni del rispettivo territorio a procedere ad assunzioni con utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio delle autonomie locali nel corso del 2017. I comuni che calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio possono procedere ad assunzioni utilizzando i risparmi già resi disponibili per l'anno 2017 e non ancora utilizzati;

2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o 37 di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi, oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette. E' consentita la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio il 31 dicembre 2014. Gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per queste funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e i livelli essenziali di prestazione e l'attività di pianificazione sociale;

2bis) gli enti che hanno sottoscritto le convenzioni per il servizio di custodia forestale previste dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), possono procedere all'assunzione di ruolo di custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni fissate

a seguito del processo di razionalizzazione delle zone di vigilanza attuato ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;

3. 4. 5. omissis;

6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, o di comando da parte di un comune verso un altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'articolo 9 bis delle legge provinciale n. 3 del 2006, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti. E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014. In attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto è ammessa l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di personale cessato nel corso dell'anno 2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018;

6bis) compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni istituiti mediante processi di fusione possono assumere un'unità di personale, anche di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente alla somma delle dotazioni degli enti aderenti alla fusione alla data di costituzione del nuovo comune;

6ter) compatibilmente con il rispetto dei loro obiettivi di risparmio, i comuni aderenti ad ambiti di gestione associata possono assumere personale, anche di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente a quella complessiva dei comuni aderenti alla data della costituzione della gestione associata;

7) limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni; le posizioni lavorative dichiarate eccedentarie ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013 non possono essere ripristinate nella dotazione organica né sostituite con mobilità. Se dopo l'entrata in vigore di questa disposizione sono adottate norme statali, che modificano le predette condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tali norme si applicano in deroga a

questa disposizione. Le comunità, i comuni e le loro forme associative possono applicare la normativa statale in materia anche assumendo oneri a proprio carico; nel caso delle gestioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e l'individuazione delle posizioni da dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono disposte nell'ambito del progetto di organizzazione dei servizi in applicazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;

Sono, inoltre, confermate le seguenti ulteriori disposizioni ai fini della riduzione della spesa di personale dei

a) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, fino al 29 luglio 2015, conformemente all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012, e il blocco della corresponsione di integrazioni dell'indennità di vacanza contrattuale per lo stesso periodo; gli enti locali impegnano gli organi di amministrazione degli enti strumentali privati, controllati singolarmente o congiuntamente, a non procedere al rinnovo degli accordi aziendali per gli anni e con le modalità previsti da questa lettera;

b) omissis

c) omissis

d) omissis

d bis)le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale

d quater omissis

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle

misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

Il progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006, così come modificata dalla legge provinciale n. 12 del 13.11.2014, dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 di data 29.09.2016 non prevedeva la necessità di nuove assunzioni; tuttavia, in connessione con l'attivazione della gestione in forma associata delle funzioni e compiti relativi ai servizi non ancora attivati ("Finanziario", "Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio" e "Protocollo, Anagrafe e stato civile, servizi demografici e attività economiche") l'aggiornamento del medesimo progetto prevede che i Comuni facenti parte dell'ambito 14.1 Paganella si avvalgano della disposizione del comma 3, dell'articolo 8 bis, comma 3, della L.P. 27.12.2010 n. 10, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 29.12.2016 n. 20, in forza della quale i " comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità, possono coprire la propria sede segretarile in deroga al limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8 bis. Il progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006 dovrà essere, quindi, rivisto, prevedendo l'assunzione di una ulteriore figura di vicesegretario e rivedendo, di conseguenze, anche le previsioni di riduzione di spesa ivi previste. A seguito, infine, della richiesta di alcuni dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ovvero parziale ovvero di riduzione dell'orario di lavoro settimanale del rapporto di lavoro a tempo parziale, è ipotizzabile che nel corso del 2018 venga aumentato l'orario di lavoro settimanale di alcuni dipendenti a tempo parziale, ovvero si provveda all'assunzione di personale a tempo determinato per la copertura degli spezzoni di orari rimasti scoperti.

Di seguito vengono rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a riferimento, sulla base di quanto attualmente previsto dal progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006, con la precisazione che anche la programmazione del fabbisogno di personale potrà essere rivista a seguito dell'aggiornamento del progetto per la gestione associata dei servizi di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16.06.2006.

	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO			NON DI RUOLO
Categoria e posizione economica	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
A	0	1	1	0	1	1	1 (*)
B base	0	0	0	0	0	0	0
B evoluto	5	0	5	4	1	5	0
C base	2	0	2	1	0	1	0
C evoluto	2	0	2	2	0	2	1 (*)
D base	1	0	1	1	0	1	1
D evoluto	0	0	0	0	0	0	0
Segretario com.le 3^ classe	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	10	1	11	8	2	10	3

* posti in attesa di stabilizzazione

EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISI PER CATEGORIA			
Categoria	01.01.2017	01.01.2018	PREVISIONE AL 01.01.2019
A	0	0	1
B base	0	0	0
B evoluto	5	5	5
C base	1	1	1
C evoluto	2	2	2
D base	0	1	1
D evoluto	0	0	0
Segretario comunale	0	0	0

A seguito, peraltro, della modifica dell'ambito di operatività del Consorzio di polizia locale Rotaliana – Koenigsberg e della conseguente esclusione dei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, gli stessi Comuni sono intenzionati a dar vita, unitamente al Comune di Andalo, ad una gestione associata per la gestione del servizio di polizia locale, assegnando al Comune di Andalo la funzione di "capofila". E', quindi, probabile che, nel corso dell'anno 2019, la dotazione organica del personale del Comune di Fai della Paganella venga incrementata del numero di dipendenti (verosimilmente di categoria C livello base/evoluto) che risulterà dal progetto organizzativo della gestione associata.

Provvisoriamente il Comune di Fai della Paganella, per l'assolvimento delle funzioni di polizia locale, ha stipulato una convenzione con i Comuni di Spormaggiore, Molveno e Cavedago, per l'utilizzo congiunto dell'agente di polizia municipale a tempo indeterminato e a tempo pieno alle dipendenze del Comune di Spormaggiore, con riparto della spesa sulla base del tempo a disposizione delle diverse amministrazioni (1 terzo Fai della Paganella, 1/3 Molveno, 1/6 Cavedago e 1/6 Spormaggiore).

L'art. 17, co. 3, del Dlgs n. 268/1992 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale" ha, inoltre, demandato alla legge provinciale, nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, la disciplina dei criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale.

L'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della L.P. 03.08.2018, n. 15 ("Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020") ha introdotto una disciplina per il superamento del precariato di personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona della Provincia di Trento; le misure per il superamento del precariato previste dal citato articolo sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018 – 2020.

In particolare i commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.P. L.P. 15/2018 così recitano:

"1.Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via

straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso."

Il suddetto intervento del legislatore provinciale è giunto al termine di un percorso che ha visto il Consiglio provinciale approvare, nell'ambito della legge di stabilità provinciale 2018 (L.P. 29.12.2017, n. 18), la norma programmatica di cui all'art. 18; la disposizione impegnava la Provincia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, a promuovere, per il triennio 2018 – 2020, misure volte a stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato sia dell'organico provinciale che di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Nello specifico, l'art. 18 citato prevedeva, per la definizione degli interventi di stabilizzazione, che la Provincia promuovesse al suo interno e con gli enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato e il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure e rinviava, per quanto riguarda condizioni, modalità e criteri di attuazione, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, a specifiche disposizioni legislative o, per l'appunto, alla legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020.

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28.06.2018 tra Parti pubbliche, rappresentate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali e dal Presidente dell'UPIPA e le Parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle autonomie locali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e FENALT, sono state definite le linee di individuazione dei posti da destinare alla stabilizzazione attraverso inquadramento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio prestati anche non continuativamente presso l'Ente che procede alla stabilizzazione o presso Enti pubblici omogenei per settore funzionale.

Il Protocollo ha, inoltre, previsto specifici impegni relativamente al personale ausiliario delle scuole dell'infanzia e dei nidi d'infanzia (per la cui stabilizzazione si seguono i percorsi disciplinati dall'art. 24 della legge provinciale n. 18/2017) e al personale operatore socio-sanitario delle RSA gestite dalle Aziende pubbliche servizi alla persona. In sintesi, l'art. 12 della L.P. 03.08.2018, n. 15 ha definito la compiuta traduzione delle disposizioni programmatiche per il superamento del precariato contenute nella legge di stabilità provinciale

2018 e il recepimento delle linee definite dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28.06.2018, prevedendo in capo alla Provincia, al comma 5, il compito di promuovere l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione delle misure per il superamento del precariato, di concerto con gli organismi rappresentativi degli Enti pubblici destinatari della disciplina e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018 la Giunta provinciale ha, quindi, adottato i criteri per l'uniforme applicazione delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 della L.P. 15/2018, concertati con gli organismi rappresentativi degli enti e con le organizzazioni sindacali; detti criteri sono contenuti nell'Allegato alla deliberazione medesima.

Per quanto riguarda l'esercizio della facoltà da parte dell'Ente di ricorrere alla procedura di stabilizzazione, l'Allegato A alla richiamata deliberazione n. 1863, dopo aver ribadito che le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 della L.P. 15/2018 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018 – 2020 e che rientrano in tali misure le procedure avviate entro il 31.12.2020, ancorché concluse successivamente, così dispone:

"I primi due commi dell'art. 12 disciplinano i casi in cui è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche senza una nuova specifica procedura selettiva (comma 1) e i casi in cui, per stabilizzare, è invece necessario attivare nuove procedure concorsuali riservate (comma 2).

Va sottolineato che, nell'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure dei commi 1 e 2, ogni singola Amministrazione pubblica della provincia valuterà, in ragione delle finalità delle misure di superamento del precariato perseguite dalla disciplina legislativa in esame, di ricorrere prioritariamente alle procedure di stabilizzazione diretta del comma 1 prima di dar corso ad attivazione delle procedure concorsuali riservate del comma 2., ciò anche con riguardo alla esistenza e consistenza di personale stabilizzabile (cioè, avente i requisiti per la stabilizzazione) rilevate nell'ambito della preliminare ricognizione.

Le Amministrazioni pubbliche della provincia con proprio provvedimento, in coerenza con i presenti criteri, eserciteranno la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 (stabilizzazione attraverso assunzione a tempo indeterminato) e/o 2 (stabilizzazione attraverso concorsi riservati) dell'art. 12 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato dalle Amministrazioni stesse in base al proprio ordinamento e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, tenuto conto che le Amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la spesa del personale stabilizzato.

Nell'esercizio di tale facoltà, ciascuna delle Amministrazioni pubbliche della provincia attuerà una preliminare ricognizione del personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 maturati presso l'Amministrazione medesima. Le Amministrazioni che, attuata la ricognizione, decidono di procedere alle stabilizzazioni valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze di copertura del fabbisogno ed alla finalità della norma, dandone conto nel richiamato provvedimento. Decisioni delle Amministrazioni di adottare le

procedure di stabilizzazione diretta del personale previste dal comma 1 dell'art. 12, in presenza dei requisiti prescritti, possono rispondere con maggior aderenza alla finalità di valorizzare il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato coniugandosi a quelle di economicità e snellità del procedimento.

Le Amministrazioni pubbliche della provincia potranno, altresì, valutare se, per i medesimi fini, si renda opportuno ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato anche con rapporto a tempo parziale.

Il provvedimento concernente l'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, al quale sarà data la dovuta pubblicità, conterrà le ragioni delle scelte attuate.

Le Amministrazioni pubbliche della Provincia, ferma restando l'autonomia delle stesse, saranno tenute a:

- decidere, in prima battuta, e dopo aver effettuato una ricognizione del personale in possesso dei requisiti che ha operato presso l'Amministrazione medesima, se fare ricorso o meno alle procedure disciplinate dall'art. 12 e, in caso positivo, per quali professionalità e per quanti posti nonché con quali modalità e tempistiche procedere. Nell'individuazione dei posti le Amministrazioni potranno aver riguardo alla circostanza che i posti siano stati coperti negli anni con soggetti assunti a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o extraorganico/extraparametro; ulteriori fabbisogni rilevati nel triennio 2018- 2020 per cessazioni o altre cause, quali stabili necessità sostitutorie, potranno essere individuati per la copertura da parte di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; nel corso del triennio ogni Amministrazione pubblica della provincia potrà quindi attivare in successione una o più procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e/o 2 per la medesima professionalità, fermo restando che l'attivazione di una ulteriore procedura concorsuale di cui al comma 2 per la medesima professionalità potrebbe essere percorribile solo laddove non vi fossero idonei nella graduatoria formatasi in esito a precedente concorso riservato;
- valutare in che termini coordinare le nuove procedure con altre procedure ordinarie concorsuali e/o selettive eventualmente già avviate, fermo restando che ai sensi del comma 5 dell'art. 12 le procedure del comma 1 (stabilizzazione diretta) sono attivabili anche in presenza di graduatorie di idonei (non di vincitori, che hanno precedenza di assunzione) in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume;
- definire le opzioni più funzionali alle proprie esigenze, in relazione alle finalità della norma, tenuto conto dei propri fabbisogni e della capacità e disponibilità finanziarie (ad esempio, inserendo anche assunzioni a tempo parziale)."

Analogamente la Legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018", come modificata dalla Legge provinciale n. 15 del 3 agosto 2018 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018- 2020", prevede all'art. 24 specifiche misure per la stabilizzazione del personale dei nidi di infanzia e delle Scuole dell'Infanzia, motivata dal contenimento del ricorso a contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di

lavoro a tempo determinato. In particolare è data possibilità di assumere nel triennio 2018 - 2020 a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di Scuola dell'Infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

"a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l'Ente locale della Provincia che procede all'assunzione;

b) abbia maturato, alla data di entrata in vigore della legge, presso uno o più Enti locali, anche in sommatoria almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione;

c) il personale in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'Ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare all'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma di legge, si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari Categoria e livello presso l'Ente che procede all'assunzione".

Passando ora alla specifica realtà del Comune di Fai della Paganella, si deve in primo luogo far presente che la dotazione organica e la pianta organica con l'organigramma della struttura organizzativa comunale vennero definiti e approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 29.11.2017 e, rispettivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 90 di data 19.12.2017, esecutive a termini di legge.

Tra i posti d'organico risultanti dalla pianta organica del personale dipendente è previsto, per l'area riferita al servizio finanziario, n. 1 posto vacante di "Collaboratore contabile – Categoria C – livello evoluto" istituito in sostituzione del precedente posto di "assistente contabile – categoria C – livello base", coperto fino al 22 aprile 2017 dal 4° classificato nella graduatoria finale di merito del concorso unico, per esami, per n. 3 posti di "Assistente amministrativo-contabile - categoria C - livello base" a tempo indeterminato e a tempo parziale presso i servizi finanziari del Comune di Andalo, del Comune di Fai della Paganella e, rispettivamente, della Comunità della Paganella.

Ai fini della copertura del suddetto posto di "assistente contabile – categoria C – livello base" il Comune di Fai della Paganella si era avvalso della disponibilità complessiva di spesa per assunzioni di € 43.224,67.= conseguente a cessazioni dal servizio verificatesi nel 2013 e nel 2014 presso gli enti facenti parte del Territorio della Comunità della Paganella.

Tra i posti d'organico risultanti dalla pianta organica del personale dipendente è, inoltre, previsto, per l'area riferita al servizio "scuola dell'Infanzia" un posto di "Operatore Extraorganico - cat. A – a tempo parziale, da anni coperto annualmente con personale assunto a tempo determinato.

In questa fase l'amministrazione intende, quindi, dare copertura ai predetti posti vacanti di "Collaboratore contabile – Categoria C – livello evoluto" e, rispettivamente, di Operatore Extraorganico - cat. A, avvalendosi della facoltà di attivare due distinte procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.P. 15/2018. e, rispettivamente, dell'articolo 24 della L.P. 29.12.2017 n. 18, come modificata dalla legge provinciale n. 15 del 03.08.2018, quale alternative ad altre procedure di reclutamento.

Si tratta, infatti, nel primo caso, dell'unico posto istituito presso il Servizio Finanziario, la cui copertura costituisce ormai da anni una criticità dal momento che sul posto si sono avvicendate più persone, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che hanno impiegato diversi mesi prima di diventare pienamente operativi, non solo per le continue modifiche che hanno interessato negli ultimi anni l'ordinamento contabile, ma anche per la necessità di acquisire una buona conoscenza della realtà amministrativa e contabile del Comune.

A ciò aggiungasi la difficoltà sempre maggiore di reperire personale a tempo determinato per tale posto, dato che tendenzialmente c'è più richiesta da parte degli Enti che offerta di personale qualificato.

Fatta una sommaria ricognizione si è constatato che più persone sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 comma 1, della LP 3 agosto 2018, n. 15 e, pertanto, si ritiene che la procedura della stabilizzazione sia funzionale alle esigenze del Comune di Fai della Paganella che in questo modo valorizza personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso il Comune e che, quindi, già conosce la realtà amministrativa e contabile del Comune, potendo così garantire l'immediata operatività".

Ai fini di garantire la sostenibilità economica della spesa derivante dall'assunzione conseguente alla procedura di stabilizzazione, pur evidenziando che il posto da coprire è stato negli ultimi anni quasi sempre coperto con personale a tempo determinato e a tempo pieno, si ritiene opportuno procedere per il momento con un'assunzione a tempo parziale con orario di 24 ore settimanali, in modo da facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa imposto al Comune dalle vigenti disposizioni in materia di finanzia locale".

Nel secondo caso, si tratta, invece, di un posto di "operatore extraorganico" coperto a tempo determinato per motivazioni legate alla programmazione delle assunzioni definita a livello provinciale.

Ora con determina n. 104/2018 dd. 10 ottobre 2018, il Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione di primo grado, ha individuato l'elenco delle unità di personale interessate a possibili stabilizzazioni presso le Scuole dell'Infanzia provinciali.

Per il Comune di Fai della Paganella il suddetto provvedimento dirigenziale n. 104/2018 di data 10 ottobre 2018 ha previsto la possibilità di autorizzare l'assunzione di personale a tempo indeterminato non insegnante nel profilo professionali di operatore d'appoggio extraorganico nel contingente orario di 14 ore settimanali.

Alla luce di tale provvedimento il Comune di Fai della Paganella intende dare corso alla procedura di stabilizzazione, dell'articolo 24 della L.P. 29.12.2017 n. 18, come modificata dalla legge provinciale n. 15 del 03.08.2018, per la copertura anche del summenzionato posto vacante di Operatore extraorganico, mediante assunzionale a tempo parziale nel limite del contingente orario (14 ore settimanali) autorizzato con la precitata determinazione n. 104/2018 del Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione di primo grado della P.A.T..

Nel corso del 2019 l'Amministrazione comunale, al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento della dell'efficienza e del buon andamento dell'attività dell'ente ed in particolare della "Gestione associata trai Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità dlela Paganella del servizio Entrate tributarie e funzioni amministrative delle Aziende elettriche dei Comuni di Andalo e Molveno" cui ha aderito anche il Comune di Fai della Paganella mettendo a disposizione una unità di personale nella figura professionale di "Assistente amministrativo - categoria C - livello base", intende procedere al inquadramento della figura professionale da mettere a disposizione della gestione associata in precedenza citata, a fronte delle attività svolte e delle responsabilità ivi assunte, attivando, a tal fine, una procedura di progressione verticale all'interno della categoria C, per il passaggio di n. 1 dipendente dal livello base a quello evoluto, attraverso una selezione riservata ai dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti prescritti con l'obiettivo di verificare l'attitudine professionale dei candidati, il tutto, senza incremento della dotazione organica.